



Tribunale di L'Aquila

Il Giudice dell'Esecuzione

Letta l'istanza depositata il 3.7.2025 dal debitore esecutato;

rilevato che in data 23.6.2025 il debitore aveva chiesto il rinvio della vendita ai sensi dell'art. 161 bis disp. attuaz. e suddetta istanza era stata respinta nell'attesa dell'acquisizione del consenso di eventuali offerenti (in aggiunta al consenso già espresso dai creditori);

osservato che la vendita del 25.6.2025 è andata deserta;

ritenuto dunque di poter accogliere la richiesta di sospensione, essendo stato acquisito il consenso dei creditori, in assenza di offerenti;

Accoglie

Le richieste e concede il rinvio del secondo incanto per giorni 90, come da istanza del 23.6.2025;

DISPONE che la Professionista Delegata annulli la terza vendita già fissata.

20/07/2025

Il Giudice dell'Esecuzione

Maura Manzi

